



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE**

Prot. Uscita del 19/12/2017 Numero 0005450

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante *norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani* ed in particolare l'articolo 7, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

VISTO il comma 2 dell'articolo 7 della medesima legge, il quale stabilisce che, mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sia istituito l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato e che lo stesso sia aggiornato periodicamente e messo a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

VISTO il comma 3 dell'articolo 7 della medesima legge, con il quale si stabilisce che i Comuni realizzino il censimento degli alberi monumentali nell'ambito del proprio territorio e che le Regioni, effettuata la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai Comuni e valutate le proposte di monumentalità, redigano i propri elenchi regionali, trasmettendoli quindi al Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali da parte dei Comuni nonché per la redazione e il periodico aggiornamento degli elenchi comunali e regionali/provinciali e con il quale si è provveduto a istituire l' "Elenco degli alberi monumentali d'Italia";

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo, il quale dispone che, onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettività e delle amministrazioni pubbliche, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia venga anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet istituzionale del soggetto competente della relativa gestione;

VISTO il comma 6 dell'articolo 7 del decreto attuativo con il quale si stabilisce che, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico);

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* ed in particolare l'articolo 11 relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'Elenco degli alberi monumentali e il rilascio del parere di cui all'art.7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 *Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*, con il quale viene istituita, all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste;

VISTE la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

CONSIDERATO che con tutte le Regioni e con le Province autonome il Corpo forestale dello Stato – Ispettorato generale ha stipulato specifiche convenzioni in ossequio al D.M. del 19/12/2014, n. 13141 nonché al D.M. n. 82/014/DVI del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23/12/2014;

CONSIDERATO che, al fine di attuare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto attuativo, tra alcune Regioni e alcuni Comandi regionali del Corpo forestale dello Stato sono stati stipulati accordi operativi finalizzati allo svolgimento delle attività di censimento e di redazione degli elenchi comunali e regionali, a supporto sia dei Comuni richiedenti che della Regione per la fase di istruttoria;

CONSIDERATO che nel Sistema Informativo della Montagna è stato implementato e messo a disposizione delle Regioni e dei Comuni un applicativo Web Gis, utile ai fini dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati del censimento degli alberi monumentali, da tenersi sempre aggiornato;

CONSIDERATO che molte Regioni, in osservanza alle singole normative regionali, avevano già realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, redigendo e approvando i relativi elenchi;

CONSIDERATO anche il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato all'elaborazione di un elenco nazionale costituito da 1255 alberi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE**

CONSIDERATO che tali elenchi hanno costituito una base informativa utile all'individuazione e alla valutazione degli alberi da catalogare ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e in particolare ai sensi dell'articolo 5 del decreto attuativo (criteri di monumentalità);

DATO che, nel corso del periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2017, le Regioni e le Province autonome hanno provveduto a redigere i primi elenchi sulla base dell'istruttoria delle proposte di iscrizione provenienti dai singoli Comuni, e che tali elenchi, una volta approvati da appositi atti deliberativi, sono stati trasmessi dapprima all'Ispettorato generale delle foreste del Corpo forestale dello Stato e successivamente alla Direzione generale delle foreste del Mipaaf;

CONSIDERATO che nonostante da parte delle Regioni/Province autonome sia stata data ampia diffusione ai Comuni degli obblighi reattivi alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, molti di essi non hanno dato riscontro positivo mediante realizzazione del censimento dei propri alberi monumentali o semplicemente mediante recepimento a livello amministrativo di quanto invece effettuato, a supporto, dalla Regione o dal Corpo forestale dello Stato, ciò comportando ritardi nella piena attuazione della norma;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2017 tutte le Regioni/Province autonome hanno provveduto a inserire, all'interno dell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto, i dati dei loro alberi monumentali;

CONSIDERATO che la Direzione generale delle foreste ha provveduto alla verifica delle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'articolo 7 del decreto attuativo, avendo modo, pertanto, di rettificare alcune inesattezze rilevabili negli elenchi ricevuti e che tale attività di verifica ha condotto alla convalida degli elenchi regionali/provinciali per un totale complessivo di n. 2408 alberi o sistema omogenei di alberi, ritenuti, questi, rispondenti ai requisiti di monumentalità indicati dall'articolo 5 del decreto attuativo e valutati attraverso un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui ogni albero insiste;

DATO ATTO che l'elenco redatto a livello nazionale riporta tutte le informazioni previste dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto attuativo;

CONSIDERATO che tale elenco, non esaustivo, costituisce il primo risultato dell'attività di catalogazione stabilita ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e che ad esso seguiranno continui aggiornamenti in relazione sia a future identificazioni che all'eventuale perdita di esemplari per morte naturale, abbattimento o grave danneggiamento, tale da far perdere all'albero i requisiti di monumentalità nonché a eventuali rettifiche di dati che dovessero rendersi necessarie;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

CONSIDERATA l'opportunità di includere nell'elenco tutti quegli alberi monumentali già censiti dalle Regioni, anche in collaborazione con gli uffici territoriali dell'ex Corpo forestale dello Stato, i quali non sono stati ancora riconosciuti amministrativamente da parte dei Comuni con apposite prese d'atto, ciò in ragione del rilevato loro notevole valore ambientale;

D E C R E T A

Articolo unico

1. E' approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del Decreto interministeriale 23 ottobre 2014. L'elenco, suddiviso per Regioni, Province e Comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di alberi, è riportato al prospetto allegato A - Sezione 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. E' adottato altresì l'elenco riportato al prospetto allegato A - Sezione 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n. 327 alberi o sistemi omogenei di alberi. Tale elenco si compone di tutti quegli alberi rispondenti ai requisiti di monumentalità e censiti dalla Regione, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per la cui iscrizione non è stato ancora perfezionato da parte del Comune l'adempimento amministrativo di presa d'atto e di successiva trasmissione della proposta alla Regione. Trascorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sarà tempestivamente diffuso a cura della Regione stessa nelle forme che ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A - Sezione 2), in assenza di osservazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi, è inteso come approvato, rientrando a far parte, quindi, della Sezione 1).
3. La Direzione generale delle foreste del Mipaaf, alla quale spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo, provvede a trasmettere ad ogni Regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco nelle sue due sezioni, affinché la stessa possa trasmetterlo ad ogni Comune interessato. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

4. Al fine di consentire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, all'interno della sezione: "politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali".

5. Ogni aggiornamento dell'elenco viene proposto dalla Regione mediante invio telematico alla Direzione generale delle foreste e successivamente attraverso inserimento delle informazioni nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede con indirizzo <http://www.sian.it/geoalberimonumentali>. L'approvazione periodica delle variazioni dell'elenco nazionale sarà effettuata mediante decreto del Direttore generale delle foreste.

6. Della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa Comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico).

7. Gli alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite tabelle secondo lo schema dell'allegato n. 6 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014, apponendo la seguente dicitura "Albero monumentale tutelato ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10" o "Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10".

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F. to Giuseppe Blasi

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del D.P.R. n. 38/1998.

SEGUE ALLEGATO